

A.DI.CO.DI.N.
ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEI CONSUMATORI E PER I DIRITTI NEGATI

STATUTO

Art. 1

L'Associazione di volontariato A.DI.CO.DI.N., costituita ai sensi della legge 266/91, è senza fine di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

A.DI.CO.DI.N. è un'associazione democratica liberamente costituita per difendere i diritti dei consumatori e di tutti i cittadini contro gli abusi e contro ogni forma di esclusione e di disuguaglianza.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, aperta a donne e uomini di qualsiasi età e di qualsiasi nazione.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo.

L'associazione A.DI.CO.DI.N. può istituire altre sedi sia in territorio nazionale che internazionale.

L'associazione potrà compiere operazioni finanziarie e mobiliari direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo nel rispetto della legge 197/91.

- SCOPO -

Art. 2: Finalità

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, anche nel campo della difesa civica, con l'obiettivo di stimolare forme di partecipazione e di cittadinanza attiva e consapevole dei propri diritti e doveri;
- fornire gratuitamente a soggetti "deboli" informazioni e consulenze giuridiche su diritti dei consumatori nonché in materia sanitaria e fiscale;
- operare a difesa dei diritti alla salute, offrendo orientamento e consulenza, particolarmente ai malati lungodegenti, cronici, invalidi civili, portatori di Handicap, anziani e di tutte le persone bisognose di cure ed assistenza sanitaria, attraverso ogni strumento legittimo di lotta, promuovendo direttamente ed indirettamente attività di protesta, di denuncia, di indagine e di intervento sui mass-media, in campo giudiziale e in qualunque altro settore della vita pubblica;
- attivare un osservatorio permanente di bisogni insoddisfatti e realtà inadeguate da sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione e dei vari Enti Pubblici e Privati;
- favorire e partecipare alla progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività, anche in partnership con altre associazioni di volontariato, nonché con l'Amministrazione e con enti pubblici e privati
- fornire servizi agli enti locali e alle istituzioni pubbliche anche tramite apposita convenzione.

Art. 3: Categorie di soci

Possono essere soci della A.DI.CO.DI.N. cittadini italiani e stranieri, di maggiore età, in possesso di acclarate qualità morali e culturali e di cui non siano noti fatti o comportamenti in palese contrasto con le finalità e le attività dell'Associazione.

Potranno, inoltre, essere soci enti pubblici e privati le cui attività esercitate non contraddicano gli scopi della A.DI.CO.DI.N. e la cui strutturazione risponda a precisi canoni di democraticità.

I soci saranno classificati nelle seguenti categorie:

I Soci Fondatori: quelli a cui deve ricondursi la paternità dell'iniziativa associativa e senza il cui apporto organizzativo e coordinativo non si sarebbe addivenuti alla costituzione della A.DI.CO.DI.N. , ovvero:

- Delia Schiavone,
- Anna Maria Quartullo,;
- Giuliano Quartullo,;
- Lucia Troisi,;
- Rita Cinti,;
- Anna Maria Capuani,;
- Nadina Montini
- Pietro Di Pietro,

I Soci Ordinari: che possono essere individuali o collettivi.

Art. 4: Condizioni di iscrizione dei soci individuali

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, indipendentemente dall'etnia, dalla nazionalità, dalle condizioni personali e sociali e delle proprie opinioni, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento delle finalità in esso indicate.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione ed il Comitato Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta .

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi direttivi.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno un mese prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5.

Art. 5: Diritti e doveri dei soci individuali

La qualità di socio individuale dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione A.DI.CO.DI.N.;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c) a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci individuali sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) al pagamento della quota sociale annuale.

Art. 6: Casi di esclusione dei soci individuali

La qualità di socio individuale si perde automaticamente per:

- dimissioni nei termini consentiti dallo Statuto;
- mancato rinnovo annuale della tessera associativa;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera associativa da parte degli organi direttivi.

Esclusione che potrà essere deliberata dagli organi direttivi qualora venga constatato:

- mancato pagamento della quota associativa;
- comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell'associazione A.DI.CO.DI.N., inosservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statuari;
- per danni morali e materiali arrecati all'associazione e, comunque, in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
- morte del socio.

La sospensione cautelare è deliberata dagli organismi direttivi e comporta la sospensione dell'esercizio dei diritti attinenti la qualità di socio.

Art. 7: Condizioni di iscrizione dei soci collettivi

Possono aderire all'associazione A.DI.CO.DI.N. soggetti collettivi quali associazioni, fondazioni, centri di formazione, nonché ogni altro ente che abbia finalità ed oggetto simile e compatibile con quello di A.DI.CO.DI.N..

Possono aderire alle medesime condizioni anche soggetti collettivi esteri europei ed extra europei.

Tutti gli aderenti ad A.DI.CO.DI.N., sia individuali che collettivi, debbono dividerne gli scopi e le finalità.

I soggetti collettivi aderenti ad A.DI.CO.DI.N. dovranno essere dotati di un proprio Statuto e conserveranno piena autonomia e responsabilità statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale; in particolare dovranno essere dotati di Statuti compatibili che prevedono espressamente la partecipazione degli aderenti alla vita associativa.

Art. 8 Diritti e doveri dei soci collettivi

La qualità di socio collettivo dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse da A.DI.CO.DI.N. ;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio singolo voto, al pari degli altri soci, nelle sedi deputate, anche in ordine alla approvazione e modifica di eventuali regolamenti;
- c) a partecipare all'assemblea dei soci a mezzo delegati da scegliere nel rispetto di apposito regolamento;
- d) a partecipare alle elezioni degli organi direttivi e se eletti a farne parte tramite singolo delegato/a.

I soci collettivi sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto A.DI.CO.DI.N., dei regolamenti delle decisioni assunte dagli organi sociali;
- b) al pagamento della quota sociale;
- c) a dotarsi di autonomo Statuto compatibile con quello A.DI.CO.DI.N.;
- d) ad eleggere i delegati nel rispetto del regolamento.

Art. 9: Esclusione del socio collettivo

La qualità di socio collettivo si perde automaticamente per:

- mancato rinnovo annuale dell'adesione;
- rifiuto motivato da parte degli organi direttivi di A.DI.CO.DI.N.;
- scioglimento o altra causa che comporta la perdita della capacità giuridica.

La perdita della qualità di socio collettivo o la sospensione della stessa ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

Esclusione che potrà essere deliberata dagli organi direttivi qualora si verifichi:

- il mancato pagamento della quota associativa;
- un comportamento contrastante con le finalità ed i principi di A.DI.CO.DI.N., l'inosservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e, comunque, in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione;
- per intervenute modifiche statutarie incompatibili con quello di A.DI.CO.DI.N. .

Art. 10: Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci. Il ricorso non sospende il provvedimento di espulsione.

Art. 11: La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12: Gli aderenti all'A.DI.CO.DI.N. prestano la loro attività gratuitamente in favore dell'associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

- ORGANI -

Art. 13: **Organi nazionali**

Gli organi nazionali dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Comitato Direttivo
- Presidente
- Collegio Nazionale di Garanzia

Art. 14: **Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Comitato Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quinto dei soci: in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea, che si deve tenere entro quindici giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene tramite avviso scritto sul sito web dell'A.DI.CO.DI.N., contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da portare a conoscenza dei soci con ogni mezzo utile ed economico, anche via e-mail, fax e comunicazione telefonica almeno sette giorni prima.

In ordine alla necessità di contenere i costi e nello stesso tempo garantire l'informazione ai soci sulla data di convocazione, eventuali altre forme di convocazione potranno essere definite dal Comitato Direttivo senza comportare variazione statutaria.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale ed iscritti da un mese.

L'Assemblea delibera con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone.

A tutti i Soci iscritti spetta un voto. Le persone giuridiche e gli organismi esprimono tale voto a mezzo del legale rappresentante.

Ogni Socio che non possa partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare, ad ogni effetto, da persona munita di apposita delega.

Nessun socio o delegato può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 15: L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere (o sostituire) il Presidente ed il Vice Presidente e gli altri membri del Comitato Direttivo;
 - definire il programma generale annuale di attività dell'A.DI.CO.DI.N.;
 - approvare i rendiconti preventivi e consuntivi, e le relazioni annuali del Comitato Direttivo;
 - determinazione dell'entità della quota associativa;
 - nominare i componenti del Collegio di Garanzia;
 - decidere quali sedi provinciali e/o regionali istituire;
 - discutere ed approvare le proposte di regolamento predisposte dal Comitato Direttivo per il funzionamento dell' A.DI.CO.DI.N e degli organi sociali;
 - decidere su ammissioni e decadenza dei soci;
 - deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
 - lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche statutarie;
 - discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
- modifica dello Statuto;
 - scioglimento dell' A.DI.CO.DI.N..

Art. 16: Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal/la segretario/a e sottoscritto dal Presidente.

Art. 17: Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da 5 membri, è eletto dall'Assemblea e dura in carica per cinque anni e può venire rieletto.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, e si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario o quando è richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed i Consiglieri.

I componenti del Comitato Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica.

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione dell' A.DI.CO.DI.N. di conseguenza onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.

Il Comitato Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l'assemblea.

Qualora nel quinquennio si registrasse una mancanza, per qualsiasi motivo, del numero dei componenti il Comitato Direttivo, l'Assemblea provvederà all'elezione del sostituto.

Art. 18 Compiti del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

- esigere le delibere dell'Assemblea;
- determina le sedi operative di A.DI.CO.DI.N.;
- predispone il rendiconto annuale;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell' A.DI.CO.DI.N. e degli organi sociali;
- predispone per l'assemblea dei soci: il programma annuale di attività, le conseguenti scelte relative alla struttura ed al funzionamento dell' A.DI.CO.DI.N., la costituzione delle delegazioni territoriali;
- decide su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio ed interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;

- redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci, su di esse esprime motivato parere che sottopone all'assemblea;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- propone all'assemblea i provvedimenti di decadenza da socio e le deliberazioni degli organi dell' A.DI.CO.DI.N.;
- delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulla stipulazione di tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- designa le persone che possono aprire, utilizzare, chiudere conti correnti presso Istituti Bancari, Istituti Finanziari, Amministrazioni Postali, sia in Italia che all'estero, designando le persone che su tali conti dovranno operare, conferendo alle stesse i necessari poteri per operazioni di deposito e prelievo, pagamenti ed incassi anche in contanti di somme di pertinenza dell'Associazione, che venissero accreditate o addebitate per qualsiasi titolo.

Art. 19: Il Presidente

Il Presidente viene eletto tra tutti i Soci dall'Assemblea, è il legale rappresentante dell' A.DI.CO.DI.N. e dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

In caso di impedimento del Presidente la firma sociale è assunta dal Vice Presidente, previa delibera del Comitato Direttivo. Il Presidente può delegare parte dei propri compiti e poteri al Vice Presidente.

I suoi compiti principali sono:

- rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Comitato Direttivo;
- deliberare minute spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria da riportarsi in ratifica al Comitato Direttivo.
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per Statuto non sono di competenza dell'Assemblea dei soci o del Comitato Direttivo o di altro organo dell'associazione.

Nei casi di urgenza il Vice Presidente può esercitare i poteri del Comitato Direttivo salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva.

Art. 20: Il Collegio Nazionale Di Garanzia

Il Collegio Nazionale di Garanzia è composto da un numero di tre componenti effettivi e da due supplenti e rimane in carica cinque anni.

Il Collegio Nazionale di Garanzia è eletto dall'Assemblea Nazionale tra coloro che non hanno altra carica ed al suo interno nomina un Presidente.

E' un organo di garanzia con funzioni arbitrali, consultive e interpretative delle norme statutarie e regolamentari di A.DI.CO.DI.N. .

Il Collegio nazionale decide in via esclusiva, con esclusione di ogni altra giurisdizione, ogni controversia tra i Soci, anche delle sedi regionali e/o provinciali, e tra questi e gli organi dell'associazione, depositando la decisione entro sessanta giorni dall'istanza della parte interessata.

Il funzionamento del Collegio è disciplinato da apposito regolamento.

Decide nell'esclusione di soci sia individuali che collettivi previa proposta motivata del Comitato Direttivo nazionale.

Art. 21: Organi della sede regionale e/o provinciale (r/p)

- L'Assemblea
- Il Comitato Direttivo
- Il Presidente

Art. 22:
- FUNZIONAMENTO-

Art. 22 Entrate e patrimonio sociale

Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Art. 23 Anno finanziario

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e quello di previsione devono essere redatti dal Comitato Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro i 30 Aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'organizzazione 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Poiché l'associazione non persegue finalità di lucro, gli eventuali avanzi di gestione verranno riportati in apposito fondo sociale destinati alle attività istituzionali per il potenziamento delle strutture associative. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

Art. 24 Attività secondarie

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/05/1995.

Art. 25 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso dall'assemblea che si riunisce in forma straordinaria. La deliberazione viene presa a maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento, il patrimonio e le somme eventualmente residue, saranno devolute, con voto di maggioranza dell'Assemblea, ad organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Art. 26 Regolamenti

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamento interno da elaborare a cura del Comitato Direttivo mediante approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 27: Modifiche dello statuto

Modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Comitato Direttivo o da almeno cinque soci dell'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

- RINVIO -

Art. 28:

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e comunque dell'ordinamento italiano.